

REGOLAMENTO (CEE) N. 561/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1988

che istituisce un regime di autorizzazione applicabile alle importazioni in Italia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento succitato,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- Il 17 luglio 1987 le autorità italiane hanno informato la Commissione che le importazioni in Italia di scarpe originarie della Corea del Sud e di Taiwan erano aumentate e continuavano ad aumentare in misura e a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio per l'industria nazionale.
- La domanda italiana era corredata di elementi di prova riguardanti l'andamento delle importazioni e le condizioni in cui vengono effettuate, soprattutto in materia di prezzi. Sono state inoltre fornite indicazioni relative alle ripercussioni sull'industria calzaturiera.
- Avendo deciso, previa consultazione che gli elementi di prova in suo possesso erano sufficienti per giustificare un'inchiesta, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (3), l'apertura di una procedura comunitaria relativa alle importazioni in Italia dei prodotti in oggetto originari della Corea del Sud e di Taiwan ed ha avviato l'inchiesta.
- La Commissione ne ha debitamente informato i produttori e gli importatori notoriamente interessati ed ha offerto a tutte le parti in causa la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere di essere intese.

Sono state inoltre proposte alcune argomentazioni a nome dei produttori italiani da parte dell'Associazione nazionale calzaturifici italiana (ANCI) e della

Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC). La Korean Footwear Exporters Federation (KFEA) e i principali importatori italiani hanno fornito alcune informazioni.

- Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha raccolto e verificato tutti i dati ritenuti necessari ed ha effettuato controlli in loco.

La commissione ha scelto i seguenti produttori, considerati più rappresentativi dei diversi tipi di calzature importate.

Produttori italiani:

- Calzaturificio Alba (Barletta),
- Calzaturificio B 2 SRL (Marlia),
- Bonis (Asolo),
- Canguro SpA (Verona),
- Cida SRL (Porto San Giorgio),
- Cofra SRL (Barletta),
- Lottini SRL (Ponte a Moriano),
- Giusfredi SRL (Segromigno in Monte),
- Calzaturificio Melania SpA (Montegiorgio),
- New Nices Shoes SAS (Barletta),
- Calzaturificio Pezzol SNC (Barletta),
- Calzaturificio Rogers SRL (Barletta),
- Master Sport SRL (Barletta),
- Rontani SpA (Monsagrati),
- Calzaturificio Valbrunella SpA (Giovanni Ilazione);

Importatori italiani:

- Cebo Italia SAS (Medole),
 - De Fonseca Orient SpA (Torino),
 - Dimex (Larciano),
 - Canguro (Verona),
 - New Games SRL (Roma),
 - Con. Gro. C. (Verona).
- Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987.

B. PRODOTTI E INDUSTRIE PRODUTTRICI INTERESSATI

- I prodotti oggetto dell'inchiesta sono le calzature di cui alle voci da 6401 a 6404 della tariffa doganale comune, corrispondenti in particolare ai codici Nimesse da 64.01.11 a 64.04.90 e alle voci da 6401 10 a 6405 90 90 della nomenclatura combinata.

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

(3) GU n. C 217 del 15. 8. 1987, pag. 7.